

esecutiva solo nel successivo mese di luglio. La dotazione iniziale, pari a 6.429.900,00 è stata incrementata⁵⁰ di 1.751.960,00, che, peraltro, non risultano ancora versati sul conto di tesoreria.

L'attività svolta della Finest S.p.A. si è indirizzata soprattutto alla promozione delle modalità di intervento del Fondo, che consente una partecipazione massima dell'istituto sino al 49 per cento del capitale sociale delle imprese estere partecipate da aziende trivenete. Le entrate correnti sono da ricondurre ad interessi attivi su c/c e le uscite all'acquisizione di partecipazioni del Fondo, per 500 mila euro nella Velen Est Industries S.r.l. in Romania e per 116 mila euro nella Agro Viticola S.r.l. sempre in Romania.

2.4 Fondo di rotazione gestito da Sviluppo Italia S.p.A.

2.4.1 Finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno⁵¹.

Il Fondo è destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate da Sviluppo Italia, per investimenti ed azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e termale. Sono previsti un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto ed una durata massima del finanziamento di quindici anni.

Nel decorso biennio, è stata ridisegnata la missione strategica della Società nel settore turistico e sono state individuate nuove aree prioritarie di sostegno, secondo

⁵⁰ Con decreto del Ministero per le attività produttive del 3 settembre 2004.

⁵¹ Normativa di riferimento: legge n. 64 del 1986, art. 6; DPR n. 58 del 1987 art. 9; d.lgs. n. 96 del 1993, art. 11. Il Fondo è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Presso l'INSUD S.p.A. - Società finanziaria nuove iniziative per il Sud - quale ente di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, la normativa richiamata aveva istituito un Fondo di rotazione con una dotazione di 65 miliardi di lire per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno, demandando ad apposita convenzione tra l'ex Agensud e la stessa società l'individuazione dei criteri di impiego e delle modalità operative del fondo medesimo. Detta convenzione venne stipulata il 28 maggio 1991. Successivamente, cessati gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e soppressa l'ex AGENSUD, la legge n. 488 del 1992 (art. 3), di conversione del DL. n. 415 del 1992 ed il d.lgs. n. 96 del 1993 (artt. 11 e 15), hanno conferito al Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro) le partecipazioni finanziarie dell'ex AGENSUD negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, fra cui l'INSUD, trasferendo allo stesso Ministero le competenze nelle materie di tali enti. Con d.lgs. n. 1 del 1999, modificato con d.lgs. n. 3 del 2000 e con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 e 9 giugno 1999, sono state disciplinate le modalità operative e temporali per la costituzione della società Sviluppo Italia S.p.A. e per il riordino degli enti e delle società di promozione, fra cui la INSUD S.p.A. In applicazione dell'art. 3, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 1 del 1999, dal 1 luglio 1999 Investire Italia S.p.A., controllata da Sviluppo Italia S.p.A., è subentrata nelle funzioni di INSUD, anche per quanto attiene la gestione del Fondo di rotazione. Dal 1° giugno 2000, INSUD, Investire Italia e Sviluppo Italia sono unico soggetto.

sistemi integrati di sviluppo (Poli turistici integrati). In tale contesto e nell'ambito di un complessivo riassetto delle partecipazioni societarie e dell'avvio della operatività di una nuova linea di intervento a favore dello sviluppo del turismo nautico, Sviluppo Italia S.p.A. aveva affidato la realizzazione di una rete di porti turistici in Italia alla propria controllata Italia Navigando S.p.A., conferendole uno specifico mandato con rappresentanza, revocato il 5 luglio 2004, per la gestione del "Fondo", con la facoltà di erogare provvidenze anche a favore delle partecipate a quest'ultima. Sino alla data di revoca, la Società controllata ha erogato alla Valtur S.p.A. le rate finali dei finanziamenti concessi, riguardanti i Villaggi di Pollina (228 mila euro) e Capo Rizzuto (628 mila euro), mentre Sviluppo Italia S.p.A. ha erogato la *tranche* finale alla Le Tonnare di Stintino S.r.l. (267 mila euro)⁵².

Sviluppo Italia ha comunicato alla Corte che le erogazioni per l'anno 2004 sono avvenute successivamente al monitoraggio degli interventi finanziati, mentre per quanto riguarda le ragioni della revoca del mandato ha precisato che le stesse sono da ricondurre alla volontà della Società di gestire direttamente il Fondo.

Complessivamente, sono state stipulate con le società partecipate 18 contratti di finanziamento per complessivi 25,7 milioni, con erogazioni per circa 24,2 milioni.

2.4.2 Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio⁵³.

Il Fondo è stato costituito nel 2004, con una dotazione finanziaria complessiva di 65 milioni, di cui 10 accreditati con esigibilità 1° ottobre su apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale dello Stato per il corrente esercizio e 55 da accreditare per il 2005.

Con delibera CIPE n. 10 del 2004 sono state stabilite le modalità ed i criteri per l'utilizzo delle risorse⁵⁴. Nell'esercizio in esame non vi sono state sul Fondo

⁵² La tabella che segue illustra l'operatività complessiva del Fondo, che è stato finanziato con circa 36,2 milioni di euro.

(in migliaia di euro)

Anni	Disponibilità iniziale	Entrate	Erogazioni	Commissioni	Disponibilità finale
2002	18.569	3.387	-240	-296	21.420
2003	21.420	3.721	=	-248	24.893
2004	24.893	2.876	-1.122	-222	26.425

⁵³ Art. 4, comma 106, della legge n. 350 del 2003.

movimentazioni. Sono state avviate le attività istruttorie per cinque richieste di intervento, per un importo complessivo di 36,3 milioni.

2.5 Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti.

2.5.1 Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali⁵⁵.

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle regioni, province, comuni e loro consorzi e le comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e le aziende speciali di detti enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anni, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998 sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel corso dell'anno 2004, sono state presentate richieste per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro, di cui 25,7 milioni per le aree depresse.

⁵⁴ Acquisizione di partecipazioni di minoranza, nella misura massima del 30 per cento, in medie e grandi imprese dislocate su tutto il territorio nazionale, che presentino programmi di sviluppo; sottoscrizione di quote di minoranza nella misura massima del 30 per cento di fondi mobiliari chiusi, che investano in medie e grandi imprese. Sviluppo Italia S.p.A. deve valutare gli interventi nel rispetto dei principi di economicità, effetti occupazionali, contenuti tecnologici, effetti sull'economia del territorio. Non sono consentite operazioni di salvataggio o ristrutturazione finanziaria, né interventi in imprese che operano nei settori soggetti a regole comunitarie e per gli aiuti di Stato. Ogni singolo intervento non può superare il 20 per cento della dotazione complessiva del Fondo e comunque l'importo di 50 milioni, con eccezione per il 2004, in cui tale limite è elevato al 50 per cento. La valutazione delle operazioni di partecipazione al capitale è effettuata da un Comitato consultivo.

⁵⁵ Normativa di riferimento: legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 54 e ss.; DL n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997.

L'importo complessivo delle erogazioni è stato pari a circa 4,5 milioni di euro, dei quali 2,2 per le aree depresse.

La legge finanziaria 2003⁵⁶, all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analogha capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia per quanto attiene all'attività regolamentare, sia per quella operativa. La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);

Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree⁵⁷;

Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001⁵⁸, non localizzate nelle predette aree depresse;

Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate⁵⁹).

Sulla quota A) le richieste sono state scarse e per importi limitati e, come per il 2003, non vi sono state concessioni per la mancata emanazione del decreto interministeriale di approvazione del programma di adeguamento; sulla quota C), come

⁵⁶ Legge 27 dicembre 2002, n.289.

⁵⁷ Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

⁵⁸ Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo).

⁵⁹ Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

per il precedente esercizio, non vi sono state concessioni per assenza di richieste, che si sono concentrate sulle quote B) e D)⁶⁰.

Gli utilizzatori sono principalmente comuni di media e piccola dimensione ad eccezione di Roma, unica grande città ad aver avanzato richiesta.

Si sottolinea che si è andata consolidando la tendenza, già manifestatasi nel 2003, ad una sostanziale riduzione del numero delle richieste. Nel periodo gennaio/novembre sono state presentate 394 richieste, per un ammontare complessivo di circa 38 milioni, le concessioni sono state pari a 26 milioni, con solo un terzo con esito positivo.

Gli enti situati nelle aree depresse sono in netta prevalenza nelle richieste, con una incidenza del 64,7 per cento contro il 20,4 del Centro ed il 14,9 del Nord.

2.5.2 Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni⁶¹.

Presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare. A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999⁶², che ha soppresso la Sezione Autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministero delle

⁶⁰ La tabella che segue illustra l'operatività del "Fondo" per aree geografiche:

Area geografica		Quota A	Quota B	Quota C	Quota D	Totale
Nord	Imp. Richiesto	61.828,7	809.719,2	=	4.777.471,9	5.649.019,2
	Imp. Concesso		557.025,3		4.426.266,0	4.983.291,3
	Imp. Erogato				1.092.722,3	1.092.722,3
Centro	Imp. Richiesto	=	1.175.564,3	=	6.568.280,1	7.743.853,4
	Imp. Concesso		1.006.738,3		6.012.358,9	7.019.097,2
	Imp. Erogato				1.246.886,1	1.246.886,1
Sud e Isole	Imp. Richiesto	813.241,9	23.746.382,5	=	=	24.559.624,3
	Imp. Concesso		14.096.478,4			14.096.478,4
	Imp. Erogato		2.220.651,3			2.220.651,3
Totale importo richiesto		875.070,5	25.731.666,0	=	11.345.751,9	37.952.496,9
Totale importo concesso		=	15.660.242,0	=	10.438.624,9	26.098.866,9
Totale importo erogato		=	2.220.651,3	=	2.339.608,4	4.560.259,7

⁶¹ Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5.

⁶² D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Con DM. del 5 dicembre 2003 la titolarità del fondo è stata trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, per conto del quale la Cassa provvede alle erogazioni, secondo gli stati di avanzamento, dei mutui concessi ai comuni; alla riscossione delle rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui cc/cc intestati alle regioni; alle rilevazioni delle disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole regioni ed al trasferimento delle stesse; alla rilevazione e ripartizione, effettuata nel 2004, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE delle risorse non ancora ripartite ed al loro trasferimento alle Regioni⁶³. Complessivamente, sono stati trasferiti alle regioni 36.337.963,32 euro.

2.5.3 Fondo demolizioni opere abusive⁶⁴.

Il Fondo è destinato alla concessione ai comuni ed ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2 del DPR n. 380 del 2001⁶⁵, di anticipazioni senza interesse sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive, disposti anche dalla autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni devono essere restituite in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate, il Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni. Il Fondo è stato costituito con un importo massimo di 50 milioni e nel 2004 non ha operato.

⁶³ La tabella che segue illustra le somme trasferite alle Regioni nel 2004 delle rate versate dai Comuni:

Disponibilità assegnate non utilizzate Legge n. 179 del 1992, art. 5 (c/c 20120)	Rate versate dai Comuni nel 2003 (importi in euro)	
	Legge n. 94 del 1981 e legge n. 118 del 1985 (c/c 20112)	Legge n. 179 del 1992, art. 5 (c/c 20120)
10.947.568,72	2.444.885,07	22.945.509,53

⁶⁴ Normativa di riferimento: legge 20 novembre 2003, n. 326.

⁶⁵ DPR 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni in materia edilizia. L'art. 27, affida al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi ove accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

2.6 Fondi gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A.

La Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, alcune tipologie di interventi nel settore dello spettacolo.

Il legislatore con il d.lgs. n. 28 del 2004⁶⁶ e con il DL n. 72 del 2004⁶⁷, sopprimendo i Fondi in essere alla data del 5 febbraio 2004⁶⁸, ha ridisciplinato la materia del sostegno pubblico alle attività cinematografiche, istituendo, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28, un nuovo Fondo, per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, nel quale devono confluire tutte le disponibilità dei "vecchi fondi".

Il nuovo Fondo non ha operato nell'esercizio in esame, anche per la mancata emanazione del decreto interministeriale che deve disciplinare le modalità tecniche di gestione del Fondo stesso; sono state effettuate erogazioni (circa 99,7 milioni di euro per 306 finanziamenti) con riferimento alle domande presentate ai sensi della normativa precedente alla riforma.

Inoltre, successivamente al d.lgs. n. 28 del 2004, il DL n. 7 del 2005⁶⁹ ha previsto che le risorse del nuovo Fondo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, siano versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento del quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del DPR n. 367 del 1994⁷⁰.

⁶⁶ D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

⁶⁷ DL 22 marzo 2004, n. 72, convertito con legge 21 maggio 2004, n. 128.

⁶⁸ Il Fondo di intervento, di cui all'art. 2 della legge n. 819 del 1971 a favore della produzione, prevede diversi interventi, per i film dichiarati di "interesse culturale nazionale", per i film di "produzione nazionale" ed a favore delle "industrie tecniche nazionali": al Fondo particolare, di cui all'art. 28, della legge n. 1213 del 1965, modificato ed integrato dalla legge n. 153 del 1994, art. 8, sono concessi i finanziamenti destinati a film che hanno rilevanti finalità artistiche e culturali, realizzati con la partecipazione ai costi di autori, registi, attori e lavoratori; al Fondo di sostegno, di cui all'art. 20 della legge n. 153 del 1994, di modifica dell'art. 1 della legge n. 378 del 1980 sono erogati mutui per la trasformazione, la ristrutturazione e la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive; al Conto speciale per l'apertura dei teatri, di cui alla legge n. 135 del 1997. Le risorse sono tratte dal Fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge n. 819 del 1971.

⁶⁹ DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

⁷⁰ Utilizzando ancora le denominazioni dei Fondi come disciplinati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2004, che dovrebbero trasformarsi in sottoconti del Fondo ex art. 12, le disponibilità al 31 dicembre 2004 sono indicate dalle seguenti tabelle:

Tabella A - Fondo di intervento (legge n. 819 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni).

In attesa di conoscere le modalità di gestione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, al quale devono affluire le risorse disponibili alla data del 5 febbraio 2004 sui singoli Fondi in essere fino a tale data, si

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d) a-(b+c+d)
589.852.960,80	504.519.494,40	-53.463.004,86	284.193.688,88	77.408.579,78	89.454.220,88

Tabella B - Fondo di intervento (art. 2 della legge n. 819 del 1971)

	Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
						Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d)
a) Finanziamenti per la produzione, distribuzione ed esportazione di film di interesse culturale nazionale, di industrie tecniche (quota del 59,50%) con Fondo di garanzia	397.762.030,97	440.470.436,80	-39.651.114,39	259.452.493,81	62.177.311,85	79.189.516,75
b) Finanziamenti per il consolidamento delle imprese di produzione, distribuzione, industrie tecniche (quota del 25,5%)	163.988.089,97	52.947.237,13	-11.931.902,69	24.715.168,96	15.231.267,93	1.068.897,55

Tabella C - Fondo di sostegno (art. 20 della legge n. 153 del 1994)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+d)-(b+c)
153.521.899,38	50.592.861,94	-11.017.183,85	34.857.493,47	2.895.379,89	1.822.804,73

Tabella D - Fondo di sostegno (operazioni di concessione mutui)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d)
49.701.348,74	42.706.350,62	-7.530.516,01	34.247.955,65	0	927.878,94

Tabella E - Fondo speciale per progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento di immobili destinati stabilmente ad attività teatrali (art. 4 della legge n. 67 del 1997, modificato dalla legge n. 135 del 1997)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2003 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	(importi in euro)
					Disponibilità al 31 dicembre 2004 (a+b)-(c+d)
9.296.222,89	21.852.002,76	-21.852.002,76	0	0	0

richiamano le osservazioni già formulate in sede di relazione al Parlamento sull'esercizio 2003, in particolare per quanto attiene all'esigenza, tra l'altro, di un costante e puntuale monitoraggio della gestione e del suo andamento, valutandone l'idoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore. In particolare, l'amministrazione, che con difficoltà trasmette alla Corte i dati richiesti per la elaborazione del presente capitolo, non può ritenere soddisfatto l'obbligo di vigilanza attraverso una mera presa visione dei rendiconti trimestrali inviati dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale, anche attraverso il collegamento in via telematica con la stessa, come è avvenuto per la precedente gestione. Tale momento conoscitivo, pur importante per seguire i flussi di cassa, non è certamente sufficiente ad assicurare il controllo della spesa, se si limita alla verifica delle risultanze contabili tra entrate e spese, senza alcun approfondimento delle cause di eventuali criticità.

Si conferma quanto già espresso nella precedente relazione in riferimento al permanere anche nella nuova normativa di un Fondo con caratteristiche miste (finanziamenti e concessione di contributi) che non giova alla chiarezza ed alla trasparenza della gestione e si pone in contrasto con l'art. 93, comma 8, della legge finanziaria 2003⁷¹, che ha imposto un accertamento, all'interno delle gestioni fuori bilancio, dei fondi rotativi, consentendo solo a queste fattispecie di essere mantenute al di fuori del bilancio dello Stato.

3. Fondi di rotazione non più operativi.

3.1 Fondo di rotazione per l'incremento della produttività, gestito da Centrobanca.

Il Fondo è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954⁷² per la concessione di mutui a favore delle medie e piccole imprese, nonché di cooperative e loro consorzi, che si proponevano di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro secondo il programma di incremento della produttività aziendale.

A seguito del trasferimento di funzioni alle regioni, le risorse del Fondo sono state versate, prima alle regioni a statuto ordinario e successivamente alle regioni a statuto

⁷¹ Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

⁷² Legge 31 luglio 1954, n. 626.

speciale, ad eccezione della Sicilia e della Valle d'Aosta che non hanno ancora adeguato i rispettivi statuti in materia di incentivi alle imprese⁷³.

Al 1° gennaio 2004 la consistenza del Fondo era pari a 1.888.889,71 euro, mentre la consistenza finale, costituita dalle quote ancora non trasferite alla Sicilia ed alla Valle d'Aosta, è pari a 1.453.735,90.

3.2 Gestione stralcio del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "Foncooper"⁷⁴ gestito dalla COOPERCREDITO gruppo BNL S.p.A.

Le risorse del "Fondo", istituito dalla legge n. 49 del 1985 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro per il finanziamento delle cooperative, sono state trasferite alle regioni. L'Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000 sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle regioni, semestralmente, le quote di rientro. E' ancora disponibile una quota di 2.798.989,29 euro.

3.3 Fondo di rotazione per la gestione ed il recupero dei crediti gestito dalla SACE.

I rapporti finanziari tra la SACE ed il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione vigilante, in relazione alla gestione dei crediti affidati all'allora Istituto per i Servizi assicurativi, sono stati disciplinati con la convenzione stipulata il 2 aprile 2001. Successivamente alla trasformazione di SACE in Società per azioni, le cui azioni sono detenute dal Ministero dell'economia, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DL n. 269 del 2003, i crediti assicurativi esistenti al 31 dicembre 2003 sono stati trasferiti alla

⁷³ Prima con la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivamente con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le funzioni per le quali era stato istituito il Fondo sono state trasferite alle Regioni. L'art. 10 del d.lgs. n. 112 ha introdotto, in materia, una differenziazione tra regioni a statuto ordinario e speciale, disponendo che il conferimento di funzioni, compiti e risorse sarebbe dovuto avvenire secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. Con decreti del presidente del Consiglio dei Ministri, degli anni 2002/2003, sono stati fissati i criteri e le percentuali di riparto tra le regioni delle risorse statali destinate alla concessione di agevolazioni alle imprese. Sulla base dei suddetti provvedimenti, le risorse finanziarie sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario, conservando la quota destinata alle regioni a statuto speciale in attesa che venissero adeguati i rispettivi statuti. Successivamente, sono state sbloccate le risorse destinate al Trentino Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia ed alla Sardegna.

⁷⁴ Normativa di riferimento: art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". Amministrazioni vigilanti: Ministero delle attività produttive, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il "Fondo" finanziava progetti relativi all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera attraverso l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi dell'impresa; alla valorizzazione dei prodotti; alla razionalizzazione del settore distributivo; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti in parola; alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. La gestione, pertanto, è stata chiusa alla predetta data.

4. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 legge n. 559 del 1993 e gestioni fuori bilancio.

4.1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4.1.1 Fondo di rotazione per la ricerca applicata (FAR).

Il Fondo per la ricerca applicata aveva la caratteristica di “fondo misto”. Con DPCM 4 giugno 2003, emanato in attuazione dell'art. 93, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata, infatti, riconosciuta in parte la caratteristica della rotatività al Fondo Agevolazioni alla ricerca e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso FAR, quali il credito agevolato per progetti autonomi di ricerca e formazione (sub 1-b)⁷⁵ e i progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR (sub 12)⁷⁶; gli altri interventi⁷⁷ non hanno tale natura e le relative risorse finanziarie vanno ricondotte in bilancio⁷⁸. In particolare, con decreto ministeriale n. 1563 del 2004 sono state disciplinate le modalità di gestione dei fondi misti, prevedendo un'anticipazione sul fondo di rotazione del finanziamento relativo al contributo nella spesa, con il reintegro trimestrale delle anticipazioni dall'apposito capitolo di bilancio relativo ai finanziamenti a fondo perduto.

Inoltre, per quanto riguarda l'attività di cartolarizzazione dei “Crediti MIUR”, l'amministrazione ha avviato contatti con il Ministero dell'economia e delle finanze per attivare le procedure di cessione dei crediti afferenti il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) ed il Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), da realizzarsi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 448 del 1998 ed in applicazione dell'art. 2 del DL 30

⁷⁵ Legge 17 febbraio 1982, n. 46 art. 7; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 5 e DM n. 593 del 2000, artt. 5 e 6.

⁷⁶ D.lgs. n. 297 del 1999 e DM n. 593 del 2000, art. 12.

⁷⁷ (Sub a) Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo alla spesa); (sub c) Progetti autonomi di ricerca e formazione (contributo in conto interessi); (sub e) Progetti Eureka (gestione stralcio); (sub f) Programmi nazionali di ricerca; (sub g) Parchi scientifici e tecnologici; (sub h) Contratti di interesse della P.A.; (sub i) Contributi alle PMI; (sub l) Pacchetto TREU; (sub m) Premi per progetti di ricerca; (sub n) Distacco temporaneo personale di ricerca; (sub o) Assunzione e commesse di ricerca; (sub p) Progetti di ricerca e formazione su bandi MIUR fondo misto).

⁷⁸ Non è avvenuto alcun versamento sul capitolo di entrata del bilancio, appositamente istituito, in quanto le disponibilità della contabilità speciale derivavano da trasferimenti operati sul capitolo 9015 – Fondo rotativo per le imprese, essendosi esaurite quelle derivanti dal capitolo 8932 – Fondo agevolazioni alla ricerca, per il pagamento di contributi nella spesa effettuati entro il 30 giugno.

settembre 2003, n. 269, al fine di acquisire le risorse indispensabili a fronteggiare, almeno in parte, le richieste di finanziamento già valutate positivamente.

E' stata condotta un'unica operazione, comprendente anche i crediti esistenti sul Fondo del Ministero della attività produttive FIT. Il decreto interministeriale, con il quale è stato individuato l'oggetto ed il corrispettivo della cessione "pro soluto" dei crediti e stabilito le modalità di gestione per conto della "Società di cartolarizzazione italiana crediti a responsabilità limitata" (SCIC S.r.l.) dei crediti ceduti, è stato emanato nel mese di settembre 2004.

A fine settembre 2004 è stato stipulato il contratto di cessione, con un corrispettivo per il Ministero di circa 578,7 milioni, a fronte di crediti ceduti per circa 710,1 milioni in linea capitale e del successivo contratto di cessione dei crediti ulteriori stipulato il 21 dicembre 2004, con un corrispettivo per il Ministero di circa 19,1 milioni, a fronte di crediti ceduti per un importo complessivo di circa 23,4 milioni.

Il versamento dei suddetti importi, in favore della contabilità speciale intestata al Fondo Agevolazioni alla Ricerca, è stato effettuato, ed il ricavato della prima cessione è già stato impegnato.

Nel corso del 2004, sono stati incassati circa 843,9 milioni, effettuati pagamenti per circa 279,7 milioni, con un avanzo di cassa al 31 dicembre di circa 655,5 milioni.

4.2 Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2.1 Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie⁷⁹.

Il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria e ad erogare ai soggetti delle azioni di cui ai suddetti programmi anticipazioni a fronte dei contributi posti a carico del bilancio dell'Unione Europea.

Per lo svolgimento della gestione finanziaria, il "Fondo" si avvale di due conti correnti infruttiferi, accesi presso la Tesoreria, differenziati in base alla provenienza

⁷⁹ Normativa di riferimento: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5.

delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 777/23209⁸⁰ e finanziamenti CEE c/c n. 975/23211⁸¹).

Il "Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977, dai contributi e sovvenzioni erogati dall'UE a favore dell'Italia, dalle somme individuate nella legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e dai recuperi vari e restituzioni.

Complessivamente nel 2004 sono stati erogati 4.959.739.575,44 euro, con un notevole incremento rispetto al 2003 (2.833.279.411,63 euro).

Come già osservato, l'art. 74 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991), ha previsto che il Fondo si avvalga, oltre che del c/c di tesoreria n. 777/23209, dedicato ai finanziamenti di fonte nazionale, di altro c/c infruttifero, dedicato all'attivazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria. Affluiscono nel conto corrente anzidetto le somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell'Italia⁸², e le restituzioni delle somme non utilizzate dagli assegnatari.

Complessivamente, sul c/c di tesoreria n. 23211, nel 2004 sono stati effettuati trasferimenti ed erogazioni per complessivi 4.697.121.960,71 euro (3.595.817.593,00 euro nel 2003).

⁸⁰ Rendiconto c/c 777/23209 - Finanziamenti nazionali

<i>(in euro)</i>				
Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2002	5.971.569.615,27	3.536.652.167,76	2.006.785.402,10	7.501.436.380,93
2003	7.501.436.395,81	3.748.168.403,48	2.833.279.411,63	8.452.325.387,66
2004	8.452.325.387,66	5.362.392.106,17	4.959.739.575,44	8.854.977.985,23

⁸¹ Rendiconto c/c 975/23211 - Finanziamenti comunitari

<i>(in euro)</i>				
Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2002	1.584.035.550,56	2.152.647.135,55	2.239.651.110,94	1.497.031.575,17
2003	1.497.031.575,17	4.817.535.436,72	3.595.817.593,00	2.718.749.418,89
2004	2.718.749.418,89	4.697.121.960,71	6.008.180.821,31	1.407.690.558,29

⁸² Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA - Sez. Orientamento); Fondo sociale europeo (FSE); Strumento finanziario orientamento pesca (SFOP).

4.3 Ministero per le politiche agricole e forestali.

4.3.1 Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione⁸³.

La circolare n. 29 del 30 giugno 2004, emanata ai sensi dell'art. 93, comma 8 della legge 27 dicembre 2002 dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha individuato caratteristiche proprie dei fondi di rotazione per il "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura", la cui gestione resta autorizzata a essere svolta in contabilità speciale. Gli stanziamenti a favore del "Fondo", di cui alla legge n. 949 del 1952, erano destinati a finanziare opere di irrigazione, costruzioni rurali di edifici e acquisti di macchine agricole. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 910 del 1966, le risorse del "Fondo" sono destinate alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica, di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura e di mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

Inoltre, a norma dell'articolo 7 del DL 13 agosto 1975, n. 377, possono essere concessi finanziamenti di durata fino a dieci anni a favore di cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni od affittuari, anche per l'acquisto di attrezzature mobili e semimobili, destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua e per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli.

I rapporti con gli Istituti di credito abilitati alle concessioni e all'utilizzazione delle anticipazioni sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori bancari.

Per effetto dell'art. 11 del citato DL n. 377 del 1975 e dell'art. 3 della legge 16 dicembre 1989 n. 418, quote del "Fondo" vengono ripartite tra le Regioni e Province autonome, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le

⁸³ Normativa di riferimento: legge n. 949 del 1952, art. 5; legge n. 910 del 1966, art. 12; DL n. 377 del 1975, art. 7, convertito in legge n. 493 del 1975; DPR n. 616 del 1977 e legge n. 418 del 1989, art. 3.

risorse assegnate, previa proposta delle Regioni e Province autonome, vengono concesse in anticipazioni ai singoli Istituti di credito con successivi provvedimenti ministeriali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I mutui previsti per le iniziative di cui alla legge istitutiva n. 949 del 1952 venivano concessi per un ammontare fino al 75 per cento della spesa documentata, poi elevato al 90 per cento dalla legge n. 910 del 1966. Il prestito previsto dall'art. 7 del DL n. 377 del 1975 per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, mezzadri, coloni ed affittuari, da coltivatori diretti, singoli o associati può essere concesso nella misura dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, mentre per gli altri operatori agricoli, rimane fissata la quota del 75 per cento della predetta spesa. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito agrario varia in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'operazione medesima. L'ammortamento delle operazioni di credito viene effettuato per non oltre cinque anni, per i prestiti inerenti acquisti di macchine agricole e concessi con rilascio di cambiali agrarie e fino a dieci anni per i mutui posti in essere con appositi contratti.

Le rate di ammortamento (comprehensive della quota capitale ed interessi) sono versate dagli istituti ed enti al "Fondo" semestralmente, anche in assenza dei pagamenti delle corrispondenti annualità da parte dei mutuatari.

Con l'entrata in vigore del DPR 15 gennaio 1972, n. 11, nonché del successivo DPR 24 luglio 1977, n. 616, ogni competenza relativa alla concessione dei prestiti e mutui, a valere sul "Fondo" è stata demandata, in via esclusiva, agli organi regionali, i quali provvedono ad effettuare i dovuti accertamenti in ordine alla destinazione e congruità delle spese. A tale proposito l'Ufficio Centrale di Bilancio ha sottolineato la difficoltà di effettuare una approfondita verifica della gestione del "Fondo", atteso che anche la vigilanza è affidata agli organi regionali.

Le anticipazioni vengono erogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, tratte dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, mediante versamento al c/c infruttifero intestato al "Fondo" presso la Tesoreria. Le somme occorrenti sono successivamente prelevate, mediante appositi ordinativi, e versate nei conti correnti fruttiferi vincolati, accesi presso la Tesoreria Centrale ed intestati agli istituti di credito e

di credito agrario, ai fini dell'utilizzazione per la concessione dei prestiti. La gestione, che doveva terminare al 31 dicembre 2002, è stata prorogata al 31 dicembre 2005⁸⁴.

Ciò premesso, la gestione in esame, condotta con il sistema della cassa, cioè a riscossioni e pagamenti, può essere sintetizzata come risulta dal seguente prospetto:

Consistenza al 1.1.2004	107.955.771,08	note
Totale Entrate	27.380.892,34	versamenti relativi alle rate di ammortamento, di cui alla I [^] semestralità 2004, II [^] sem.2004 (parte) ed alcune rate del II [^] semestre 2003
Totale Uscite	0	
Avanzo di cassa eserc. 2004	27.380.892,34	
Consistenza al 31.12.2004	135.336.663,42	Saldo risultante sul c/c n. 23507, acceso presso la Tesoreria Centrale.

Per l'esercizio finanziario 2004 le entrate ammontano complessivamente a 2.978 milioni, che si riferiscono per 379 milioni a stanziamenti annuali di bilancio destinati da specifiche leggi, per 2.589 milioni a somme versate dagli Istituti di credito per il rimborso di capitali ed interessi, in base ai piani di ammortamento dei mutui e per circa 9,5 milioni a interessi sulle giacenze del Fondo.

Le uscite complessive ascendono a 2.867,7 milioni e si ripartiscono per 118 mila euro alla Cassa per la Formazione della Piccola Proprietà Contadina, per 3,2 milioni al Fondo Interbancario di Garanzia, per 46 milioni ad un prelievo disposto dal DL n. 518 del 1995, convertito in legge n. 642 del 1996, per finanziare interventi nel settore irriguo di alcune Regioni e nel settore genetico del bestiame (programmi di miglioramento del lupo italiano), per 67 milioni al trasferimento attuato ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, e dell'art. 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1998 n. 423 per "interventi finanziari straordinari", per 100 milioni al prelievo disposto per effetto dell'art. 3, comma 1 del DL n. 68 del 2002 convertito nella legge 18 giugno 2002, n. 218, recante "disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", per 2,6 milioni al prelievo disposto per effetto della legge n. 289 del 2002, art. 69, comma 12, per finanziare il "fondo per la riassicurazione dei rischi" (ex art. 127, comma 3 della legge 388 del 2000) ed infine per 2.648 milioni ad anticipazioni ripartite con appositi decreti ministeriali agli Istituti di credito ed Enti esercenti il credito agrario.

⁸⁴ Ai sensi della legge n. 284 del 2002, di conversione del DL n. 236 del 2002.